

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE – ANNO 2023**Art. 1 Finalità**

La Regione Toscana, anche mediante il presente Avviso, riconosce agli Enti del Terzo Settore (di seguito “ETS”) un ruolo centrale nelle politiche sociali e sociosanitarie regionali, poiché essi concorrono ai processi di programmazione regionale e territoriale e, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano alla progettazione, organizzazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema sociale e sociosanitario integrato, nel quadro della legislazione nazionale e regionale vigente.

In particolare le progettualità in materia sociale e sociosanitaria, poste in essere dagli ETS destinatari del presente Avviso pubblico (di seguito “Avviso”), intendono inserirsi nella realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti regionali di programmazione sanitaria e sociosanitaria in vigore, a sostegno dei percorsi di integrazione definiti dal Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato il 9 ottobre 2019 con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73.

In questo contesto oltre che in un’ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di “sussidiarietà orizzontale” e coerentemente con le finalità, l’oggetto e principi della Legge regionale 22 luglio 2020, n.65 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”, la Regione Toscana intende promuovere su tutto il territorio toscano lo sviluppo di un sistema di azioni, iniziative e progetti di interesse regionale da parte degli ETS destinatari del presente Avviso a sostegno della costruzione e del consolidamento del *welfare* di comunità territoriale

Le progettualità e le iniziative potranno essere proposte, con i contenuti, le modalità ed i vincoli di cui ai successivi articoli, esclusivamente da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e da Fondazioni del Terzo settore in partenariato fra loro, iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo settore, **con sede operativa all’interno del territorio regionale della Toscana**. Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS le iniziative e i progetti possono essere proposti anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, coinvolte nel processo di migrazione di cui all’art. 54 del Codice del Terzo Settore nonché le fondazioni iscritte all’anagrafe di cui all’art. 10 del D. LGS 4 dicembre 1997, n. 460

Nell’ambito del presente Avviso, la Regione Toscana si riserva di promuovere un successivo progetto strategico di monitoraggio e valutazione di impatto sociale rivolto esclusivamente a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o cooperative sociali inerente i risultati delle attività proposte nell’ambito dei progetti e delle iniziative di *welfare* di comunità finanziati all’interno del presente Avviso.

Ai fini dell’attuazione della suddetta progettualità si precisa che tutti gli ETS partecipanti al presente Avviso, si impegnano a garantire la più ampia collaborazione e disponibilità di informazioni e documenti utili al raggiungimento dell’obiettivo strategico di monitoraggio e valutazione di impatto delle azioni progettuali finanziate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sensibili.

Il presente Avviso si inquadra nel percorso stabilito dall’atto di indirizzo adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2.8.2022, in attuazione degli articoli 72 e 73 del D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 (“Codice del Terzo settore”) che, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina una parte delle risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni

emergenti locali entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome. Il presente Avviso prevede una disponibilità finanziaria complessiva per l'anno 2023 di € 1.509.060,00 nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro;

Qualora si rendessero eventualmente disponibili fondi aggiuntivi, dopo l'approvazione dei contributi o durante lo svolgimento delle attività, saranno posti in essere gli atti necessari per implementare la dotazione complessiva delle risorse attribuite all'attuazione di questo Avviso.

Art. 2 Obiettivi, aree prioritarie di intervento e linee di attività

I progetti di cui al presente Avviso, in coerenza con quanto previsto dall'atto di indirizzo sopra citato, dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati di seguito. In particolare mediante il presente avviso la Regione intende finanziare i progetti finalizzati al sostegno della costruzione e del consolidamento del *welfare* di comunità territoriale quale risposta efficace, efficiente ed equa ai bisogni delle fasce vulnerabili di persone, adulti e minori, famiglie, in situazioni di fragilità, isolamento, povertà economica e relazionale. Le progettualità dovranno preferibilmente inserirsi nell'ambito delle politiche integrate e di comunità previste dalla rete territoriale, basata sul network composto dai servizi territoriali, dalle Zone Distretto¹, dalle Società della Salute, dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dalla Città metropolitana di Firenze e dagli ETS del territorio. Il partenariato e dialogo attivo tra enti locali e altri enti pubblici del territorio ed ETS si potrà, altresì, evincere anche dalla previsione di forme di partenariato nell'ambito dei progetti proposti. Come successivamente indicato in sede di valutazione sarà considerato elemento di valore e valutata positivamente la dimensione territoriale delle iniziative e delle progettualità presentate.

Dovranno essere indicati rispettivamente massimo n. 3 obiettivi e 3 aree prioritarie di intervento per ciascun obiettivo prescelto.

Obiettivi generali ed aree prioritarie di intervento

Obiettivo: Porre fine ad ogni forma di povertà

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità;
- c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari;
- d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica,

¹ La l.r. 84/2015 pone grande attenzione alle attività territoriali innovando fortemente l'art. 64 della 40/2005; la zona-distretto è considerata l'ambito ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. Analogamente la l.r. 41/2005, disciplina la zona-distretto come l'ambito territoriale sia per l'integrazione sociosanitaria sia per l'esercizio coordinato della funzione fondamentale in ambito sociale, e la individua come la dimensione adeguata per l'assolvimento dell'obbligo di esercizio associato della medesima funzione fondamentale da parte dei comuni a ciò tenuti ai sensi della legislazione statale. La funzione delle zone è di tipo pro-attivo, potremmo dire di orientamento, a partire dai territori, del Sistema sociale e sanitario regionale (art. 71 ter l.r. 40/2005). Le funzioni della zona distretto sono esercitate nel rapporto complesso che intercorre tra assetto organizzativo, funzioni tecnico-professionali, attività assistenziali e governance istituzionale. Rapporto da costruire e gestire sia in relazione alle materie sanitarie territoriali e sociosanitarie, sia in relazione ai processi di integrazione e ai processi di tipo comunitario.

ecc.);

- e) realizzare azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare generativo), al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell'intera comunità;
- f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto;
- g) contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
- h) contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato;
- i) sviluppare e rafforzare legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate;
- j) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- k) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo;
- l) risposte a bisogni di prima necessità e di pronto intervento anche finalizzate alla costruzione di un progetto personalizzato;
- m) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore;
- n) promozione del sostegno a distanza.

Obiettivo: Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- c) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- d) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
- e) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato;
- f) sviluppo e promozione di programmi e/o attività di educazione alimentare;
- g) promozione e sviluppo della cultura della salute e della prevenzione, anche con riferimento al tema degli incidenti stradali;
- h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate;
- i) promozione dell'attività sportiva;
- j) rafforzamento della prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e del consumo nocivo di alcol, in particolare tra i giovani;
- k) accrescimento della consapevolezza per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una

migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale;

l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Obiettivo: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento;
- c) promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e dell'educazione inclusiva;
- d) promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali;
- e) promozione e sviluppo di azioni volte ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti;
- f) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- g) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno di bullismo e cyberbullismo;
- h) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Obiettivo: Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato;
- b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e giovani;
- c) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro);
- d) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Obiettivo: Ridurre le ineguaglianze

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di

intervento:

- a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) promozione della legalità e della sicurezza sociale nei rapporti di lavoro;
- c) sviluppo di azioni che facilitino l'accesso alle misure di sostegno e ai servizi già disponibili nel sistema pubblico e privato cittadino;
- d) affiancamento leggero, consulenza e accompagnamento su temi specifici (educazione al consumo, apprendimento della lingua, gestione budget familiare, ecc.), gruppi auto aiuto e confronto;
- e) sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.);
- f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
- g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato;
- h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita di quartieri;
- i) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficino di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito;
- j) accrescimento della consapevolezza per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità e una migliore gestione della vita m_ips . 28 . DECRETO MINISTRO .R. 0000141. 02-08-2022 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale;
- k) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

Obiettivo: Giustizia di comunità

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) sviluppo di sperimentazioni e azioni pilota inerenti l'integrazione tra attività interne ed esterne agli istituti penitenziari, con particolare riferimento alla dimensione del lavoro di rete e alla continuità assistenziale dei percorsi a favore di persone con limitazioni della libertà, detenute ed ex detenute;
- b) promozione di progetti relativi al sistema degli interventi connessi alla giustizia riparativa e alla mediazione penale nei termini di cui all'ordinamento vigente;
- c) attivazione di servizi e interventi a sostegno delle messa alla prova e più in generale delle misure e sanzioni di comunità a favore dei soggetti in condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità e alla promozione di opportunità di accesso al probation con particolare riferimento al sistema di accoglienza territoriale.

Linee di attività

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale tra quelle ricomprese nell'art. 5 del sopra citato Codice del Terzo Settore² ed attuate in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, in coerenza con gli atti costitutivi e/o statuti dei soggetti proponenti di cui all'art. 4.

Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate, così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali sopra individuati.

Per "iniziative e progetti" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non viene considerata come effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet.

Art. 3 Durata iniziative e progetti

- 2 a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'avvio del progetto deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del finanziamento

La durata massima delle proposte progettuali **non potrà superare il 31/12/2023** .

Art. 4 Finanziamenti e cofinanziamenti, beneficiari e requisiti di accesso

La quota di cofinanziamento regionale concesso a valere sul presente Avviso non potrà superare **l'80% del costo totale del progetto approvato**.

La restante quota parte del costo complessivo approvato, **pari almeno al 20%, sarà a carico dei soggetti proponenti**, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati (sono esclusi finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali come meglio specificato in seguito). In ogni caso il cofinanziamento dovrà consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, **mentre non sarà considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo**. A tale riguardo, si specifica ulteriormente che tutte le spese imputate al cofinanziamento dovranno essere effettivamente sostenute e pertanto adeguatamente documentate attraverso opportuni giustificativi che, al pari della restante documentazione contabile, dovranno essere conservati e prodotti in caso di successivi ed eventuali controlli (a mero titolo di esempio: le spese di personale portate a cofinanziamento dovranno essere documentate attraverso buste paga con l'indicazione della quota parte dello stipendio mensile imputata al progetto finanziato, lettera di incarico del dipendente, time sheet con le ore lavorate per il progetto de quo, ecc).

La quota a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi **può essere superiore al 20%**. In questo modo non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al contributo a valere sul presente Avviso e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori. Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale maggiore di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito uno specifico punteggio aggiuntivo , in sede di valutazione.

Il legale rappresentante del proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità dichiarare che la proposta progettuale presentata non beneficia **di altri finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali anche goduti da eventuali partner**.

In caso di partenariato il soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale si interfacerà con la Regione Toscana, riceverà il contributo regionale, sarà responsabile della realizzazione dell'intero progetto e della sua rendicontazione economica.

Verranno finanziati esclusivamente i progetti presentati dalle **Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e da Fondazioni del Terzo settore in partenariato fra loro, con sede operativa all'interno del territorio regionale della Toscana, iscritte al Registro nazionale del Terzo settore. Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS le iniziative e i progetti possono essere proposti anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del Codice del Terzo Settore nonché le fondazioni iscritte all'anagrafe di cui all'art. 10 del D. LGS 4 dicembre 1997, n. 460**

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione: in caso di cancellazione di uno dei soggetti proponenti dai citati registri l'ente proponente potrà redistribuire il budget tra i partner o se stesso, salvo le spese già sostenute. La cancellazione dell'ente proponente potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di ridurre il finanziamento richiesto qualora i contributi richiesti dovessero superare l'ammontare della cifra messa a disposizione con il presente Avviso.

I progetti potranno avere un contributo regionale – a titolo di cofinanziamento – non inferiore ai 20.000,00 euro e non superiore ai 100.000,00 e saranno distinti nelle seguenti due fasce:

Fascia A

Progetti con contributo regionale richiesto compreso tra un minimo di 50.000,00 € e un massimo di 100.000,00 €

Soggetti proponenti:

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Fondazioni del Terzo settore in partenariato fra loro, con sede operativa all'interno del territorio regionale della Toscana, iscritte al Registro nazionale del Terzo settore. Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS le iniziative e i progetti possono essere proposti anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del Codice del Terzo Settore nonché le fondazioni iscritte all'anagrafe di cui all'art. 10 del D. LGS 4 dicembre 1997, n. 460. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione: la cancellazione anche di un solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

Ulteriore requisito di accesso per i progetti rientranti nella Fascia A è la partecipazione di almeno 5 Enti del Terzo settore in partenariato, compreso il soggetto capofila.

Fascia B

Progetti con contributo regionale richiesto compreso tra un minimo di 20.000,00 € e un massimo di 49.999,99 €

Soggetti proponenti:

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Fondazioni del Terzo settore in partenariato fra loro, con sede operativa all'interno del territorio regionale della Toscana, iscritte al Registro nazionale del Terzo settore. Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS le iniziative e i progetti possono essere proposti anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del Codice del Terzo Settore nonché le fondazioni iscritte all'anagrafe di cui all'art. 10 del D. LGS 4 dicembre 1997, n. 460. Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione: la cancellazione anche di un solo dei soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

Ulteriore requisito di accesso per i progetti rientranti nella Fascia B è la partecipazione di almeno 3 Enti del Terzo settore in partenariato, compreso il soggetto capofila.

Art. 5 Partenariati e sostenitori

Partenariato

Potranno considerarsi partner del progetto esclusivamente associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e fondazioni che svolgono un ruolo attivo fornendo un concreto impegno operativo nell'attuazione delle azioni progettuali, aventi almeno una sede operativa nel territorio della regione Toscana ed iscritte al Registro nazionale del Terzo settore. Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS le iniziative e i progetti possono essere proposti anche dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del Codice del Terzo Settore nonché le fondazioni iscritte all'anagrafe di cui all'art. 10 del D. LGS 4 dicembre 1997, n. 460-

Resta inteso che in caso di attivazione di partenariati, la responsabilità dell'attuazione del progetto e della sua rendicontazione alla Regione Toscana rimane comunque ed esclusivamente in capo al soggetto proponente e beneficiario del contributo regionale indicato espressamente in sede di proposta progettuale.

Per quanto riguarda la Fascia A di progetto gli ETS in partenariato per ogni progetto dovranno essere obbligatoriamente minimo in numero di 5, compreso il soggetto capofila e beneficiario del contributo regionale.

Per quanto riguarda la Fascia B di progetto gli ETS in partenariato per ogni progetto dovranno essere obbligatoriamente minimo in numero di 3, compreso il soggetto capofila e beneficiario del contributo regionale.

Ogni soggetto in qualità di proponente capofila, potrà presentare al massimo una proposta progettuale; un'eventuale ulteriore proposta potrà vederne la partecipazione solo in veste di partner. I soggetti che **non risultino come proponenti capofila** potranno prendere parte a titolo di **partner ad un massimo di due progetti**. Nel caso di violazione di tale prescrizione saranno ammesse alla successiva fase di valutazione le proposte pervenute prima in base all'ordine cronologico di arrivo del protocollo regionale, escludendo quindi quelle che eccedono il numero massimo previsto.

A) Adesioni al progetto in qualità di sostenitori

La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà svolgersi anche con l'eventuale adesione esterna di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l'attivazione di specifiche intese o di specifici accordi con enti pubblici o altri soggetti privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese) in qualità di soggetti sostenitori da indicare in sede di partecipazione all'avviso.

In particolare, nel caso di eventuale partecipazione in qualità di soggetto sostenitore da parte di ETS e/o di altri soggetti privati, imprese, aziende o altri enti profit tali collaborazioni non potranno in ogni caso prevedere in alcuna forma eventuali costi o spese a carico degli utenti e/o destinatari delle azioni progettuali; si precisa, pertanto, che i sostenitori indicati si impegnano a partecipare al progetto a titolo non oneroso, con l'intento di favorirne la promozione e comunicazione su territorio coperto dalla progettualità finanziata con il presente Avviso

Non vi sono limitazioni ai numeri di soggetti sostenitori per progetto né all'adesione a più progetti in qualità di soggetto sostenitore .

Art. 6 Presentazione della domanda di finanziamento

I soggetti del Terzo Settore proponenti dovranno presentare, a pena di esclusione, **entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURT**, una domanda di ammissione al finanziamento per la progettualità di cui sono soggetti proponenti. I soggetti proponenti potranno presentare una sola domanda di ammissione al finanziamento, pena l'esclusione. La domanda di finanziamento costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La presentazione della domanda di finanziamento dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/sociale> (quando disponibile potrà essere indicato il link diretto alla domanda).

Possono presentare la domanda i rappresentanti legali del soggetto richiedente o loro delegati autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid). Si specifica che la delega a presentare la domanda da parte dei rappresentati legali del soggetto richiedente è ammessa purchè la medesima sia formalizzata mediante il modello D (Delega) fornito da Regione Toscana e sia rivolta esclusivamente alla figura del vice presidente o ai membri del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione.

La domanda di finanziamento conterrà i seguenti elementi:

- i dati anagrafici dell'Ente del Terzo Settore di cui all'art. 4 e del legale rappresentante della stessa;
- l'indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di finanziamento;
 - l'indicazione degli estremi dell'iscrizione ai registri di cui all'art. 4 del presente avviso;
- l'indicazione delle attività previste nel proprio Statuto tra quelle tassativamente riportate all'art. 5 del Codice del terzo settore (si veda nota all'art. 2 del presente avviso);
- l'area territoriale di svolgimento delle attività e in cui si trova la sede operativa e/o legale a cui si riferisce la domanda di finanziamento;
- l'importo richiesto, nei limiti massimi stabiliti dall'art. 4;
 - la descrizione del progetto, il piano finanziario, le zone-distretto coperte dal progetto, l'indicazione dei partner e dei soggetti sostenitori al progetto per cui si chiede il finanziamento nelle modalità previste dall'applicativo reso disponibile sul portale della regionale in fase di presentazione della domanda;
- le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare relativamente agli obblighi contributivi, all'assenza di finalità di lucro, al regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (se applicabile), al regolare pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse, all'insussistenza di carichi penali, all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il finanziamento.
 - In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello B (Dichiarazione di partecipazione al partenariato) attestante la volontà di partecipare al partenariato e dal Modello C (Dichiarazione sostitutive ex artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000). Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite per i sostenitori) – di cui all'Art. 5 – ovvero redatta secondo il Modello B1 (Dichiarazione di collaborazione per i sostenitori).
- La data di ricevimento della domanda è determinata dall'applicativo web.

La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Alla domanda non potrà essere allegato nessun documento, pertanto tutta la documentazione atta a giustificare il contributo richiesto dovrà essere conservata ed esibita in caso di controllo anche a campione come meglio specificato nel successivo art. 9.

Art. 7 Spese ammissibili

Il **piano finanziario** relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto nelle modalità previste dall'applicativo reso disponibile sul portale della regionale in fase di presentazione della domanda;

Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:

- gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
- gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
- gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
- gli oneri relativi a seminari e convegni non finanziati nell'ambito del progetto;
- gli oneri connessi all'acquisto di autoambulanze;
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

Le spese sostenute relative ai costi da effettuare per le attività da realizzare devono essere conformi all'oggetto del progetto finanziato col presente Avviso e agli obiettivi da esso perseguiti e quindi strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione del progetto.

Potranno essere ammesse al finanziamento regionale spese sostenute dai soggetti beneficiari, debitamente quietanzate, chiaramente riconducibili in modo inequivocabile alla realizzazione del progetto presentato, con riferimento all'esercizio finanziario 2023.

Le spese per gli oneri connessi all'adeguamento o all'acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari per le attività, possono essere ritenuti ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione del progetto.

Inoltre, dovranno essere rispettati i seguenti **massimali**:

- nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a **segreteria di progetto, coordinamento e monitoraggio** non potranno superare globalmente il **10%** del costo complessivo del progetto;
- i costi di affidamento a **persone giuridiche terze** (non presenti nella compagine progettuale come partner e quindi anche imprese sociali, cooperative sociali, ecc.) **di specifiche attività non potranno** superare il **30%** del costo complessivo della proposta progettuale;
- i **costi di progettazione** non potranno superare il **5%** del costo complessivo del progetto;
- le **spese generali** di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il **15%** del totale dei **costi diretti** del progetto (rientrano nelle spese generali di funzionamento tutte le spese relative alla struttura amministrativa quali le utenze - ad esempio energia elettrica, gas, acqua telefono, ecc. - e i servizi privi di una specifica relazione con l'esecuzione dell'intervento finanziato - ad esempio prestazioni relative all'amministrazione ordinaria, servizi di segreteria non legate al progetto, ecc.).

I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).

L'IVA può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto.

L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore). L'art.17 comma 4 del del Codice del Terzo settore, prevede inoltre che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 purché non superino l'importo di € 10 al giorno e € 150 al mese e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

In sede di verifica amministrativo-contabile – di cui al successivo Art. 12 – tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, fatta salva la percentuale massima del 10% relativa alle spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto (costi indiretti): conformemente all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i costi indiretti sono rimborsati su base forfetaria in percentuale dei costi diretti senza l'esibizione di documenti giustificativi di spesa.

Art. 8 Cause di inammissibilità

Non saranno ammesse a contributo le proposte progettuali:

- **presentate da Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e da Fondazioni del Terzo settore che non risultino iscritte al Registro nazionale del Terzo settore o, nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, le organizzazioni di volontariato che non risultino iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale che non risultino iscritte nei registri previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del Codice del Terzo Settore nonché le fondazioni che non risultino iscritte all'anagrafe di cui all'art. 10 del D. LGS 4 dicembre 1997, n. 460.**
- presentate da un soggetto capofila avente tutte le sedi operative fuori dal territorio della regione Toscana;
- presentate prima della data di pubblicazione dell'Avviso pubblico o oltre il termine di scadenza del medesimo;
- presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art. 6;
- che fanno riferimento ad attività e/o a costi diversi da quelli previsti dall'art.7;
- che prevedano una durata che vada oltre il 31/12/2023;
- mancanti della dichiarazione rispetto all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo;
- mancanza dei requisiti minimi previsti come indicati all'art. 4;

Art. 9 Valutazione delle proposte progettuali

La valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'erogazione del contributo, è effettuata sulla base di una specifica istruttoria tecnica da un'apposita commissione composta da dipendenti della Direzione "Sanità, welfare e coesione sociale" e nominata, con apposito atto.

Art 10 Criteri di valutazione

La commissione di cui all'art. 9 del presente avviso pubblico procederà alla valutazione dei progetti attraverso la verifica degli aspetti formali e del possesso dei requisiti richiesti, nonché alla valutazione del contenuto e della qualità dei progetti, in base ai **criteri generali** di seguito specificati:

Criteri	Punteggi
Congruità, coerenza, completezza ed innovatività generali del progetto rispetto agli obiettivi indicati nel presente avviso	<u>Fino a un massimo di 30 punti</u> insufficiente 0-6 sufficiente 7-15 buono 16-24 ottimo 25-30
Dimensione e rilevanza territoriale dell'iniziativa o progetto con riferimento al numero di zone-distretto nelle quali verranno realizzate concretamente le attività progettuali	<u>Per progetti di cui alla Fascia A</u> <u>Fino a un massimo di 15 punti</u> ambito territoriale di riferimento per le attività progettuali inferiore a quello di una zona - distretto 0 punti ambito territoriale di riferimento per le attività progettuali corrispondente ad almeno n. 1 zona-distretto 3 punti n. 2 zone-distretto 6 punti da n. 3 a n. 5 zone-distretto 10 punti da n. 6 a n. 8 zone-distretto 12 punti superiore a n. 8 zone-distretto 15 punti <u>Per progetti di cui alla Fascia B</u> <u>Fino a un massimo di 15 punti</u> ambito territoriale di riferimento per le attività progettuali inferiore a quello di una zona - distretto 3 punti ambito territoriale di riferimento per le attività progettuali corrispondente ad almeno una zona-distretto 10 punti con almeno n. 2 zone distretto 15 punti

<p>Sostenitori (enti pubblici o altri enti privati)</p>	<p><u>Fino a un massimo di 10 punti</u></p> <p>n. 0 sostenitori 0 punti n. 1 sostenitori 2 punti n. 2 sostenitori 4 punti da n. 3 a n. 5 sostenitori 6 punti da n. 6 a n. 8 i sostenitori 8 punti superiore a n. 8 sostenitori 10 punti</p>
<p>Partenariati</p>	<p><u>Per progetti di cui alla Fascia A</u></p> <p><u>Fino a un massimo di 5 punti</u></p> <p>con 5 partner 0 punti Per ogni partner oltre i 5 partner indicati come requisito di ammissione un punto fino a un massimo di 5 punti totali</p> <p><u>Per progetti di cui alla Fascia B</u></p> <p><u>Fino a un massimo di 5 punti</u></p> <p>con 3 partner 0 punti Per ogni partner oltre i 3 partner indicati come requisito di ammissione un punto fino a un massimo di 5 punti totali</p>
<p>Programma di iniziative di promozione e sensibilizzazione sulle attività del progetto nell'ambito delle comunità locali, cittadini e famiglie</p>	<p><u>Fino a un massimo di 5 punti</u></p> <p>insufficiente 0-2 sufficiente 3-5</p>
<p>Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partner aggiuntivo rispetto al 20%</p>	<p><u>Fino a un massimo di 10 punti</u></p> <p>20%: 0 punti > 20%: 1 punto ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo fino a un massimo di 10 punti</p>
<p>Congruità e correttezza generale del piano finanziario proposto</p>	<p><u>Fino a un massimo di 5 punti</u></p> <p>insufficiente 0-2 sufficiente 3-5</p>

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà raggiungere il **punteggio minimo di 40 punti complessivi su un totale di 80**.

A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stilerà una graduatoria finale di finanziamento, che verrà approvata con decreto del Dirigente del Settore "Welfare e Innovazione Sociale".

Le graduatoria conterrà l'elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione.

In fase di istruttoria la Regione Toscana si riserva la possibilità di richiedere integrazioni/modifiche alla documentazione presentata.

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

Il contributo concesso, tenendo conto delle disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio regionale, sarà corrisposto con le seguenti modalità: la **liquidazione avverrà per l'80%** contestualmente all'**approvazione del decreto dirigenziale** che ammette a graduatoria i progetti finanziabili e **per il restante 20%** a dietro presentazione - **entro i 60 giorni successivi alla fine dell'attività** - della relazione sullo svolgimento del progetto e della rendicontazione finale delle spese complessivamente sostenute.

La relazione sullo svolgimento del progetto e la rendicontazione finale delle spese dovranno essere presentate **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** accedendo all'applicativo che sarà reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/sociale> (quando disponibile potrà essere fornito link diretto alla procedura di rendicontazione).

Sui **giustificativi di spesa** ammissibili dovrà essere riportata la seguente **dichiarazione**: "Spesa sostenuta per il progetto *Titolo progetto* per € di cui € finanziati con il contributo di Regione Toscana DDR".

I giustificativi relativi alle spese sostenute e presentate in modalità telematica dovranno essere conservati in originale presso la sede del soggetto proponente, che si impegna a renderli disponibili in caso di verifica da parte della Regione Toscana sulla veridicità della rendicontazione, per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

Non saranno accettate autocertificazioni in sostituzione di scontrini, fatture, ricevute, notule, cedolini ecc. (fatto salvo quanto stabilito dall'art.17 comma 4 del del Codice del Terzo settore – vedi art. 7).

Tutti i giustificativi di spesa devono essere imputabili esclusivamente alla realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo, fatta salva la percentuale massima del 10% relativa ai costi indiretti di cui all'art. 7; conformemente all'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i costi indiretti sono rimborsati su base forfetaria senza l'esibizione di documenti giustificativi di spesa.

Il pagamento del contributo avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al soggetto proponente/capofila, che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità al momento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento e dovrà comunicarne le coordinate tramite l'apposita modulistica allegata al presente Avviso pubblico.

Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura prevista nel piano finanziario di riferimento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, come indicate all'Art. 1 del presente Avviso.

In base alle risorse finanziarie disponibile la Regione Toscana si riserva di definire l'ammontare dei contributi assegnati sia sulle basi della distribuzione territoriale dei progetti presentati sia in relazione alla complessiva copertura degli obiettivi e delle aree prioritarie di intervento per ciascun obiettivo prescelto.

La Regione si riserva altresì di adottare successivi provvedimenti relativi ai finanziamenti oggetto dell'avviso in caso di eventuali risorse residue o aggiuntive disponibili. Nel caso in cui le spese e quindi la somma finale rendicontata risulti inferiore a quanto indicato nella proposta progettuale, la Regione Toscana procederà ad una decurtazione tale che il contributo erogato risulti comunque non superiore all'80% del costo effettivo.

Le comunicazioni inerenti l'avvio progetto e la rendicontazione devono avvenire esclusivamente tramite l'interfaccia web Apaci o all'indirizzo PEC della "Regione Toscana" (regionetoscana@postacert.toscana.it) indicando nel campo oggetto la seguente dicitura "R4040 - Avviso pubblico ambito sociale 2022-2023 – Avvio progetto/Rendicontazione - *Nome soggetto proponente – Titolo progetto*".

L'eventuale rinuncia al finanziamento deve essere comunicata tempestivamente tramite l'interfaccia web Apaci o all'indirizzo PEC della "Regione Toscana" (regionetoscana@postacert.toscana.it).

È fatto obbligo per tutti i soggetti proponenti dotarsi e mantenere attivo per tutta la durata del progetto di un indirizzo apaci o di posta elettronica certificata (PEC) utile per poter comunicare con gli uffici regionali

Si precisa che ogni informazione relativa all'avviso in oggetto compresa l'eventuale ammissione o esclusione dal finanziamento verranno pubblicati sul sito di Regione Toscana alla pagina web: Che quindi si invia a tenere costantemente monitorata.

Art. 12 Controlli e revoca dei contributi regionali

La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportuni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, allo svolgimento dell'iniziativa e all'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità della conservazione dei giustificativi di spesa come specificato all'art. 11. Regione Toscana si riserva la facoltà:

- di revoca del contributo concesso, nella ipotesi di non effettuazione della iniziativa o progetto, di utilizzo non corretto dello stesso, di perdita dei requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto o di mancata presentazione della rendicontazione nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. 11 del presente avviso;
- di riduzione del contributo, nel caso di parziale realizzazione dell'iniziativa o progetto.

Art. 13 Varianti progettuali

Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato, nonché eventuali variazioni compensative al piano economico (in aumento o diminuzione) fermo restando il limite massimo del finanziamento previsto per la proposta progettuale approvata dall'Amministrazione. Le richieste di variazioni suddette dovranno essere motivate. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'art.10 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 7.

Art. 14 Forme e modalità di pubblicizzazione delle attività

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i proponenti, i partners e i collaboratori del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed attività realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla

Regione Toscana nell'ambito del presente Avviso pubblico e di conformarsi alle direttive che da quest'ultima saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

A tal fine, la Regione Toscana fornirà al soggetto assegnatario del contributo i relativi loghi da apporre sul materiale.

La bozza dei prodotti a stampa in cui vengono apposti i loghi e la dicitura suddetta, deve essere inviata all'indirizzo marchio@regione.toscana.it per l'approvazione.

Art. 15 Pubblicizzazione e informazioni sul procedimento amministrativo

Copia integrale dell' Avviso pubblico e dei relativi allegati sono disponibili nel sito istituzionale della Regione Toscana, all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare>.

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è il Settore Welfare e Innovazione Sociale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il Dirigente responsabile del Settore, dott. Alessandro Salvi.

Per richiesta informazioni, fino a 10 giorni prima della scadenza del presente avviso, è possibile scrivere esclusivamente all'indirizzo bandisociale@regione.toscana.it indicando sempre nell'oggetto "R4040 - Avviso pubblico ambito sociale 2022 – Nome soggetto proponente".

I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie e di impegno delle risorse finanziarie saranno pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare> e sulla Banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Art. 16 Tutela della privacy

Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", a Regione Toscana, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

I dati personali sono raccolti al fine di attivare il contributo economico collegato al presente avviso ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 703 del 27/05/2018.

Titolare del trattamento è Regione Toscana - Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare al presente avviso.

I dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e non saranno oggetto di diffusione.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016.

Art. 17 Obblighi relativi alla pubblicazione

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.